



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10, L. 112/97

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE I

Prot.nr. 333/G.Z.4.N.13/02

Roma, **03 MAG. 2002**

OGGETTO: Monetizzazione del congedo ordinario non fruito -
Art. 14, D.P.R. 395/95 - Art. 18, c. 1, D.P.R. 254/99.
Artt. 1 e 2 L. 937/77.

- | | |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELL'INTERNO | SEDE |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
DI STATO PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI
DELLE FF.SS. | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LE
DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE PP.TT. | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- | | |
|--|--------------|
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. | SENIGALLIA |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO | ROMA |
| - AI SIG. DIRETTORI DEI CENTRI ELETTRONICI NAZIONALI, REGIONALI ED INTERREGIONALI | LORO SEDI |
| - AI DIRIGENTI UFFICIO RISCONTRO AMMINISTRATIVO DECENTRATI PRESSO GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO CAPOLUOGO DI REGIONE | LORO SEDI |
| - ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI | |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SERVIZIO IMPIANTI TECNICI E T.L.C. DIV. 3^ | SEDE
ROMA |

In relazione ai numerosi quesiti che pervengono circa la monetizzazione del congedo ordinario non fruito si ritiene utile illustrare la normativa che regola la cd. "monetizzazione", precisando innanzi tutto che il diritto alla monetizzazione del congedo maturato e non fruito, pur se riferito ad anni precedenti, sorge al momento della cessazione dal servizio. Pertanto si chiarisce che il dipendente cessato nella vigenza del D.P.R. 254/99, che come noto ha decorrenza 1.1.1988, ricade nella nuova disciplina, semprechè non abbia potuto fruire delle ferie per le cause previste dal succitato D.P.R., anche in assenza delle prescritte esigenze di servizio.

Si richiama la normativa che regola il cd. "compenso sostitutivo".

L'articolo 14 del D.P.R. 395/95, nel ribadire al comma 7 la irrinunciabilità del congedo ordinario, prevede, al successivo comma 14, che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che all'atto della cessazione dal servizio non sia stato usufruito per motivate esigenze di servizio. Tale statuizione decorre dall'1.1.1996 come previsto dal comma 15 del medesimo articolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

L'art. 18 del D.P.R. 254/99, ha successivamente introdotto ulteriori fattispecie derogatorie a detto principio, infatti, a decorrere dall'1.1.1998, prevede la possibilità di retribuire il congedo ordinario maturato e non fruito a causa di decesso, cessazione dal servizio per infermità e per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, a prescindere dalle motivate esigenze di servizio.

L'introduzione di tale ultima normativa ha come scopo quello di compensare, monetizzandolo, quel congedo non fruito, anche in mancanza del presupposto delle motivate esigenze di servizio, quando un elemento imprevedibile, quale il decesso, la cessazione dal servizio per infermità e per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ne abbia impedito la fruizione.

Tutto quanto sopra esposto viene esplicitato nella circolare n.333/G.Z.4 Comp.Sost. del 18.11.99, emanata da questo Servizio, che richiamando l'art.18 del D.P.R. 254/99, che amplia le casistiche per le quali è possibile procedere alla monetizzazione del congedo di cui trattasi, individua chiaramente come monetizzabile solo il congedo maturato e non fruito prima degli eventi "decesso", "cessazione per infermità" e "dispensa per infermità disposta dopo il collocamento in aspettativa".

Si rileva che i numerosi quesiti pervenuti riguardano la richiesta di monetizzazione del congedo maturato durante l'aspettativa. A tal proposito si rende noto che stante il disposto normativo, pur se il congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, non sussiste alcuna possibilità di procedere alla cd. monetizzazione per i giorni di congedo maturati durante i periodi di aspettativa di infermità, non risultando in tale periodo effettuata dal dipendente alcuna reale prestazione lavorativa. A sostegno di tale tesi, si ritiene utile citare la decisione del Consiglio di Stato Sez. V n.374 del 30.3.98 che testualmente riporta: "...il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente, non essendo logico il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione effettuata, sebbene in teoria non dovuta" pertanto nelle fattispecie di cui è cenno viene meno una delle condizioni previste nella sopra esposta decisione relativa alla corresponsione dell'emolumento per prestazioni effettivamente rese.

Si rammenta che non è possibile corrispondere il compenso sostitutivo delle ferie non godute in nessun altro caso, poiché le uniche fattispecie previste dalla normativa vigente sono quelle sopra citate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

Si fa presente, inoltre, che la monetizzazione delle giornate previste dalla L. 937/77 è regolamentata dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge stessa, pertanto potranno essere monetizzate forfettariamente in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde solo le quattro giornate non fruite nell'anno solare per fatto derivante da motivate esigenze di servizio.

Si precisa, infine, che la retribuzione da prendere in considerazione, relativamente al compenso di che trattasi è costituita dal trattamento economico fisso, considerato per intero e non decurtato, attribuito al dipendente fino al giorno precedente il collocamento a riposo.

Per quanto attiene alle aliquote I.R.P.E.F. e R.A.P. da applicare, occorre operare una distinzione:

- qualora la liquidazione avvenga nell'anno di cessazione, l'I.R.P.E.F. sarà quella ordinaria mentre le R.A.P. saranno quelle del momento in cui sorge il diritto al beneficio (cessazione dal servizio);
- qualora la liquidazione avvenga successivamente all'anno di cessazione, l'I.R.P.E.F. sarà tassazione separata mentre le R.A.P. saranno sempre riferite al momento della fine del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE

Calyo

l
p